

RECENTI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI.

La tematica dei tributi locali ha assunto rilevanza sempre maggiore per la vita dei cittadini, in particolar modo a causa del proliferare di tali forme di tassazione volte ad incrementare le entrate degli enti territoriali. Nonostante la crescente importanza e le innumerevoli riforme legislative che hanno riguardato la materia, il contenzioso relativo ai tributi locali, spesso per motivi legati all'esiguità del valore delle controversie, normalmente si esaurisce al massimo in appello, quindi prima di giungere all'attenzione dei giudici della Cassazione. Ciò comporta, in concreto, che le principali questioni ermeneutiche relative ai tributi locali raramente vengano affrontate e risolte con l'autorevolezza di una pronuncia di legittimità, con conseguente rischio di decisioni contrastanti tra la giurisprudenza di merito nonché il protrarsi di situazioni di incertezza.

Non vi è dubbio che, tra i tributi locali, quelli che sono stati maggiormente oggetto di esame da parte della Corte di Cassazione sono l'IMU, soprattutto con riferimento all'assoggettabilità a tassazione delle aree edificabili, e la Tari, in questo caso con particolare riferimento ai soggetti che detengono o utilizzano grandi superfici destinate ad attività commerciali quali supermercati e capannoni.

Analizzando dapprima le pronunce dell'ultimo anno con riguardo alla tassa sui rifiuti solidi, sono da notare tre recenti sentenze:

- la prima è la sentenza n. 5318/2019 che esamina l'applicabilità delle norme sulla riscossione dei tributi locali in fase contenziosa, vagliando la possibilità di

procedere alla cosiddetta “riscossione frazionata” prevista per i tributi erariali. Sul punto la Cassazione conclude per la non frazionabilità del tributo che può quindi essere interamente riscosso dall’esattoria o tramite ingiunzione direttamente dopo la notifica dell’atto impositivo, e ciò, occorre evidenziarlo, indipendentemente dall’eventuale proposizione dall’impugnazione;

- un altro filone di sentenze della cassazione ha definitivamente composto una serie di questioni applicative sorte con riguardo all’articolo 59 del decreto legislativo 507/1993, il quale prevede una riduzione della tariffa in caso di mancata erogazione del servizio di raccolta dei rifiuti o di grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana. A questo proposito con la sentenza n. 22231/2019 la Cassazione si è soffermata sull’onere probatorio relativo all’esistenza di rifiuti speciali che danno diritto alla riduzione della tariffa enunciando il principio di diritto secondo il quale “... spetta al contribuente fornire all’amministrazione i dati relativi all’esistenza e delimitazione delle aree in cui vengono prodotti esclusivamente rifiuti speciali da lui smaltiti direttamente e che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie tassabile ai fini Tarsu/Tari”, rinviando poi alla Commissione Tributaria Regionale per “accertare la sussistenza di delibere comunali di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli ordinari... e per individuare le caratteristiche dei rifiuti prodotti”;
- con la sentenza n. 22767, anch’essa del 2019, la Cassazione ha poi chiarito che il presupposto della riduzione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti s’identifica nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta non sia stato svolto nella zona ovvero che detto servizio sia stato erogato in grave violazione del regolamento. Di

conseguenza, affermano i giudici di legittimità, va disapplicato il regolamento comunale che escluda o limiti il diritto alla riduzione del tributo subordinandone il riconoscimento ad elementi ulteriori e non previsti a monte dalla disciplina primaria, quali ad esempio l'accertamento della responsabilità dell'amministrazione comunale ovvero la prevedibilità o prevenibilità del disservizio. Trattasi, infatti, di elementi che travalicano il dettato normativo, il quale subordina la riduzione al 40% del tributo al solo ed oggettivo verificarsi degli eventi dedotti, ossia la mancata erogazione del servizio o la grave violazione delle prescrizioni regolamentari, essendo invece irrilevante di chi sia la colpa del disservizio.

L'altro filone di pronunce della cassazione, come già preannunciato, riguarda invece l'ICI/IMU con particolare riferimento al valore da attribuire alle aree edificabili, posto che i parametri utilizzati sono strettamente legati al calcolo dell'imposta.

Proprio per l'elevato valore delle imposte in discussione la Cassazione è spesso stata investita da alcune questioni; in particolare, nell'ultimo anno con la sentenza n. 3421 ha ribadito che l'inclusione dell'area in un piano paesaggistico è condizione necessaria e sufficiente per escludere la qualificazione dell'area quale edificabile e quindi per l'inapplicabilità della tassazione sul valore, confermando il principio espresso con sentenza n. 15726/14 della sovraordinazione dei piani paesaggistici regionali ai PRG comunali.

Sempre dello stesso tenore sostanzialmente favorevole nei confronti del contribuente è la sentenza n. 19181/19 della Cassazione che esclude da tassazione i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, a condizione però che nella dichiarazione ICI/IMU i terreni siano stati indicati quali pertinenza.

La sentenza n. 19338/19 ha poi escluso da tassazione i terreni sui quali si trovano fabbricati collabenti fino a quando non vengono demoliti per intero in quanto si tratta di “area edificata” ma di valore pari a zero, con ciò ribadendo l’indirizzo espresso con sentenze nn. 23801/17, 8620/19 e 10122/19 ritenendo superato il precedente orientamento affermato con sentenza n. 5166/13.

La sentenza n. 23591/19, infine, ritiene che l’esercizio dell’attività agricola effettuata su terreni pur suscettibili di utilizzazione edificatoria consenta di evitare la tassazione sulla base del valore, se anche uno dei comproprietari possieda i requisiti soggettivi di cui agli artt. 2 e 9 del D. Lgs. 504/92. E la stessa sentenza afferma che tale principio di diritto costituisce ormai “ius receptum”.

Anche le Commissioni di merito affrontano spesso questioni afferenti l’ICI/IMU; in particolare, possono essere degne di nota due sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Catania.

Con la prima (5825/2/2019) i giudici hanno affermato che la delibera del Comune con cui vengono individuati i valori medi per zona da prendere a base per la tassazione delle aree fabbricabili non ha efficacia retroattiva ma si applica soltanto per i periodi successivi alla loro approvazione.

L’altra sentenza (3477/6/2019) chiarisce poi che l’esistenza di vincoli che di fatto impediscono una concreta edificabilità dell’area (in fattispecie vincolo boschivo) ne impedisce la tassazione sulla base del valore delle aree fabbricabili.

Infine, malgrado gli sforzi compiuti dalla Pubblica Amministrazione, l’inefficienza della stessa continua ad avere un impatto negativo sull’economia del nostro Paese.

Gli uffici comunali, in aderenza al principio costituzionale di buona amministrazione, per uniformarsi alle statuizioni contenute nelle pronunce delle Commissioni di merito debbono disporre lo “sgravio” del ruolo, attraverso l’eliminazione delle somme ritenute indebite dalle sentenze.

Proprio di recente, però, il Comune di Catania e quello di San Giovanni La Punta (CT) hanno negato lo sgravio di somme richieste coattivamente a seguito di sentenza di primo grado scrivendo testualmente che “avendo proposto appello avrebbero semplicemente sospeso la riscossione”, con ciò dimostrando di ignorare che anche le sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali sono immediatamente esecutive.

(Avv. Piergiorgio Finocchiaro)